

(N. 1450)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

(COLOMBO)

di concerto col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(MORO)

e col **Ministro dell'Industria e del Commercio**

(CORTESE)

NELLA SEDUTA DEL 13 APRILE 1956

Qualifica di ufficiali e di agenti di polizia giudiziaria ai funzionari ed agli agenti delegati dai Ministeri dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria e del commercio ad esercitare il servizio di vigilanza per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari.

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 41. del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e gli articoli 93, 94, 95, 102, 104 del regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1361, disciplinano la facoltà concessa ai Ministeri dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria e commercio e delle finanze ed all'Autorità sanitaria di delegare propri funzionari ed agenti ad ispezionare ditte, depositi, rivendite, ecc. e ad effettuare prelevamenti di campioni ai fini della

vigilanza per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti agrari e delle sostanze di uso agrario. Tale servizio di vigilanza, però, quando è operato da delegati dei Ministeri dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria e del commercio non raggiunge, nella maggior parte dei casi, i suoi effetti in quanto i funzionari e gli agenti ad esso delegati non possono operare alcun sequestro non essendo ufficiali o agenti di polizia giudiziaria.

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Accade, infatti, che l'opera di vigilanza e di controllo sia impedita il più delle volte dalla impossibilità di provvedere tempestivamente, una volta scoperta la frode, al sequestro del corpo del reato mancando o non essendo presenti al momento ufficiali o agenti di polizia giudiziaria di cui invocare l'immediato intervento.

Pertanto data la particolare delicatezza del servizio, si ravvisa l'opportunità di riconoscere ai funzionari ed agli agenti delegati a tale compito dai Ministeri dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria e del commercio la qualifica di ufficiali e di agenti di polizia giudiziaria in modo da dar loro la possibilità oltre che di ricercare e di accertare i reati di frode anche di provvedere direttamente ai sequestri della merce non riscontrata regolare.

A tal riguardo e per colmare una non indifferente lacuna della vigente legislazione, in una così delicata materia è stato predisposto l'unito disegno di legge, la cui urgenza è evidente, che con l'articolo 1 riconosce, ai sensi del 3° comma dell'articolo 221 del Codice di procedura civile, la qualifica di ufficiali e di agenti di polizia giudiziaria ai funzionari ed agli agenti delegati dai Ministeri dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria e del commercio per l'esercizio della vigilanza limitando, naturalmente, tale riconoscimento al solo periodo per cui il servizio stesso, viene espletato.

Con l'articolo 2, poi, si regola la identificazione dei predetti funzionari ed agenti stabilendo che essa avvenga mediante una speciale tessera con fotografia rilasciata dal Ministero delegante.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Agli effetti del 3° comma dell'articolo 221 del Codice di procedura penale sono ufficiali o agenti di polizia giudiziaria i funzionari e gli agenti delegati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria e commercio ai sensi del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito in legge 18 marzo 1926, n. 562, per l'esercizio della vigilanza sulla preparazione e sul commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agricoli, nell'espletamento di tale servizio.

Art. 2.

Per la identificazione personale i funzionari e gli agenti di cui all'articolo precedente devono essere muniti di una speciale tessera con fotografia rilasciata dal Ministero delegante.